



**I.C. "A.S. MAZZOCCHI"**

S. Maria C.V. (Ce)

**PLESSO EX EGAM - scuola secondaria di I grado e uffici amministrativi: Via Avezzana - ☎ 0823845912 ☒ 0823795914**

**PLESSO S. ERASMO - scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado: Via Mascagni ☎ ☒ 0823799505**

**PLESSO SANT'ANDREA - scuola dell'Infanzia - Primaria: P.zza Giovanni XXIII tel 0823/898090**

**E-MAIL: ceic83800d@istruzione.it SITO WEB <http://www.mazzocchiscuola.gov.it>**

**C.F. 80005970613**

**DISTRETTO 16**



Al personale  
Al sito web (area ris.)

**Oggetto: D.M. n. 1124 del 06/12/2019. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020.**

La nota MIUR prot. 50487 del 11-12-2019, alla cui puntuale lettura si rimandano gli interessati, ricorda che il predetto DM fissa, all'articolo 1, il termine finale del **30 dicembre 2019** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete, la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza. Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità: il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il Dirigente scolastico  
Prof. Antonio Sapia  
*Firma sostituita a mezzo stampa*